

**fax cover**

a / to HACKING TEAM SRL
c.c. Gabriele Parravicini
n. fax / fax no. 02 63118946
pagine / pages 1+9
da / from Insalaco Sergio
data / date 26.09.2006
n. telefono / telephone 02 7216.5923
n. fax / fax no. 02 7216.2209

Oggetto : ordine n. 900035753 del 20.09.2006

Via anticipiamo via fax l'ordine in oggetto, l'originale arriverà tramite posta.

Saluti



ART. 1 - OGGETTO

La Società fornirà al Cliente il servizio di Assistenza Tecnica...
...preveduto nel presente contratto (in seguito "Contratto")
Al fine, l'Azienda incarica il Cliente di fornire...
...assistenza tecnica e supporto...
...del presente contratto.

ART. 2 - DENOMINAZIONE DELL'OPERAZIONE

OGGETTO: CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI ASSISTENZA N. 900035753 DEL 20 SETTEMBRE 2006 RELATIVO A "ANALISI SICUREZZA APPLICATIVO PREVENTIVATORE FULL CASA"

In relazione alle intese intercorse relativamente al contratto indicato in oggetto, **GE.SI. GESTIONE SISTEMI INFORMATICI Società Consortile per Azioni**, rientrante nell'area di consolidamento del bilancio del Gruppo RAS, formalmente incarica la società **HACKING TEAM S.r.l.** del Servizio di Assistenza secondo le seguenti modalità e condizioni.

CONTRATTO PER FORNITURA DI SERVIZIO DI ASSISTENZA N. 900035753 DEL 20 SETTEMBRE 2006 RELATIVO A "ANALISI SICUREZZA APPLICATIVO PREVENTIVATORE FULL CASA"

TRA

GE.SI. - Gestione Sistemi Informatici S.C.P.A., con sede in Milano, Corso Italia n° 23, C.F. e P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano N. 13020770155 - R.E.A. n. 1614118 di Milano, in persona dei qui sottoscritti legali rappresentanti Sig. Giuseppe Giannicolo e Sig. Giorgio Bianchi, qui di seguito Cliente **o GE.SI. s.c.p.a.**

E

HACKING TEAM S.r.l., con sede in Milano, Via Freguglia Carlo, 2 - C.F. e P.I. 03924730967, R.E.A. N. 1712545 Trib. di Milano, in persona del qui sottoscritto legale rappresentante David Vincenzetti, qui di seguito Azienda

GE.SI.
Gestione Sistemi Informatici s.c.p.a.

Ns. Contratto N. 900035753. - al Registro delle Imprese di Milano N. 13020770155
R.E.A. di Milano N. 1614118
Società rientrante nell'area di consolidamento del bilancio del Gruppo Ras

GE.SI. - Gestione Sistemi Informatici S.C.P.A.
fondata a Milano il 25 gennaio 2000
Sede Sociale
e Direzione Generale:
Corso Italia 23, 20122 Milano
Telefono 02 7216.1



ART. 1 - OGGETTO


- 1.1 L'Azienda fornirà al Cliente il Servizio di Assistenza Sistemistica indicato nell'Allegato Tecnico al presente contratto (di seguito "Servizio").
All'uopo, l'Azienda dichiara di disporre di idonee attrezzature e manodopera, nonché di adeguata organizzazione tecnica e capacità finanziarie e di quant'altro necessario per garantire la perfetta esecuzione del presente contratto.

ART. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE

- 2.1 L'esecuzione del Servizio sarà effettuata presso il Cliente o, previo avviso, presso l'Azienda, secondo le modalità indicate nell'Allegato Tecnico, che fa parte integrante del presente contratto.
- 2.2 Il Cliente garantisce l'accesso nei propri locali alle persone necessarie all'esecuzione del Servizio.
- 2.3 L'Azienda dichiara di conoscere le caratteristiche tecniche ed il funzionamento degli impianti del Cliente.

ART. 3 - INFORMAZIONI E SPECIFICHE TECNICHE - GARANZIA

- 3.1 L'obbligo dell'Azienda sarà basato sulle dichiarazioni e garanzie del Cliente relative ai sistemi e/o programmi che intende realizzare o sviluppare con l'assistenza dell'Azienda e, più in generale, alle esigenze che hanno indotto il Cliente a richiedere l'esecuzione del Servizio all'Azienda.
Di tali dichiarazioni il Cliente assumerà piena ed esclusiva responsabilità.
- 3.2 Sulla base di tali dichiarazioni l'Azienda a sua volta dichiara e garantisce che il Servizio sarà eseguito da personale dotato di adeguata preparazione professionale.
- 3.3 Il Cliente fornirà, inoltre, tutte le informazioni, i chiarimenti e/o le specifiche nonché tutti i supporti cartacei e/o magnetici previsti per l'esecuzione del presente contratto unicamente per il tramite del Sig. **Sergio Insalaco**, al quale dovrà pure pervenire il risultato del lavoro svolto dall'Azienda in conformità ai precedenti punti.
L'Azienda provvederà ad organizzare e a coordinare il personale operante presso il Cliente per il tramite del Sig. **Gabriele Parravicini**, che provvederà inoltre ad intrattenere ogni e qualsiasi rapporto con il rappresentante del Cliente sopra indicato.
Ogni variazione dei soggetti sopra individuati dovrà essere preventivamente comunicata all'altra parte.


Gestione Sistemi Informatici s.c.p.a.

Ns. Contratto N. 900035753.-

**ART. 4 - PERSONALE**

4.1 L'Azienda dichiara che il personale utilizzato per lo sviluppo del Software è totalmente e regolarmente alle sue dipendenze, ovvero è legato allo stesso da rapporto di collaborazione autonoma, ed è del tutto estraneo all'attività lavorativa del Cliente.

In considerazione della tipologia del lavoro svolto e del particolare obbligo di segretezza previsto dal successivo art.9, l'Azienda si impegna a rispettare ed a far rispettare anche per i suoi dipendenti e/o collaboratori autonomi, l'obbligo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza durante l'esecuzione del presente contratto.

4.2 L'Azienda dichiara e garantisce espressamente di adempiere, in favore dei propri dipendenti, nonché nei confronti dei propri collaboratori autonomi, a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi agli stessi applicabili alla categoria, per quanto concerne le retribuzioni, le previdenze, le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, etc.

Più in generale, l'Azienda si obbliga a conformarsi a tutto quanto previsto dalla normativa nella vigenza del presente contratto, in materia di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, nonché di tutela dei lavoratori, assumendo a proprio carico ogni onere relativo.

L'Azienda si dichiara pertanto responsabile in sede civile, penale e amministrativa, delle conseguenze di eventuali fatti, atti od omissione che costituissero, in qualunque modo, infrazione od inadempienza e s'impegna a tenere totalmente indenne il Cliente in proposito.

4.3 Per quanto superfluo, le parti precisano che i dipendenti ed i collaboratori dell'Azienda restano esclusivamente tali, senza alcuna possibilità di ingerenza da parte del Cliente nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzazione del personale, senza alcun vincolo gerarchico o disciplinare nei confronti del Cliente e senza alcun inserimento degli stessi nell'organizzazione aziendale del Cliente.

L'Azienda inoltre dichiara e garantisce al Cliente che:

- a) l'esecuzione dei servizi e delle attività, oggetto del presente contratto, rientra nella normale attività di impresa dell'Azienda ;
- b) servizi ed attività dello stesso o di analogo tipo sono eseguiti dall'Azienda anche per altri Clienti;

4.4 Fermo restando quanto sopra, l'Azienda si obbliga a manlevare il Cliente nell'ipotesi di sussistenza della solidarietà passiva di cui all'art. 29 comma 2) del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276, in relazione a quanto eventualmente pagato dal Cliente a prestatori di lavoro dell'Azienda, per il titolo sopra indicato ed in dipendenza del presente contratto.

E' escluso qualsiasi vincolo di esclusiva a carico delle parti del presente accordo.

L'Azienda si obbliga, altresì, a far rispettare a tutti i propri dipendenti e/o collaboratori che dovessero operare nei locali del Cliente, tutte le disposizioni operanti presso il Cliente in materia di sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 242/96 e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 5 - DURATA**

5.1 La prestazione dei servizi si svolgerà nel periodo 20 Ottobre - 20 Novembre 2006

ART. 6 - CORRISPETTIVO

6.1 Quale corrispettivo del Servizio oggetto del presente contratto viene concordato che il Cliente corrisponda all'Azienda la somma di

Euro 3.000,00 (tremila/00) IVA esclusa

determinata secondo le tariffe orarie e/o giornaliere indicate nell'Allegato Tecnico.

A tali corrispettivi dovrà essere aggiunta l'Imposta sul Valore Aggiunto applicabile.

ART. 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO

7.1 L'importo di cui all'art. 6 verrà fatturato dall'Azienda alla fine di ogni mese in relazione al lavoro reso nel mese di riferimento.

7.2 Tutte le fatture dovranno essere intestate a **GE.SI. - GESTIONE SISTEMI INFORMATICI** - Corso Italia, 23 - 20122 Milano e spedite a Pianificazione e Controllo - st. 230 - Viale Brenta, 32 - 20139 Milano, e dovranno riportare chiaramente il riferimento del relativo contratto (Numero e data).

Le fatture saranno pagate a 30 giorni data ricevimento fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato in fattura dall'Azienda.

ART. 8 - FORZA MAGGIORE

8.1 Fermo restando l'obbligo del Azienda di espletare il presente contratto e gli adempimenti connessi con la massima puntualità e diligenza, resta inteso che al verificarsi di qualsiasi evento di forza maggiore (scioperi generali, sommosse, insurrezioni, terremoti, nubifragi) che impedisca in tutto o in parte l'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, il Azienda dovrà darne tempestiva comunicazione al Cliente onde consentire, se del caso, di provvedere altrimenti all'esecuzione del contratto. Resta inteso che il corrispettivo di cui all'art. 6 del presente Contratto, sarà diminuito in rapporto alle prestazioni non eseguite.

Diversamente e, comunque, qualora non fosse adeguatamente provata la causa di forza maggiore, il Azienda sarà ritenuto interamente responsabile per qualsiasi danno causato al Cliente nei confronti dei terzi.

Ns. Contratto N. 900035753.-

**ART. 9 - OBBLIGO DI SEGRETEZZA**

- 9.1 L'Azienda assicura la riservatezza di tutti i documenti, dati e, più in generale, di ogni informazione di cui venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente contratto e/o anche dopo la cessazione, per qualsiasi motivo, dello stesso.
- 9.2 Salvo diversi accordi e/o autorizzazioni da rilasciarsi per iscritto dal Cliente, l'Azienda manterrà verso terzi la massima riservatezza ed il segreto su quanto concerne dati, informazioni, know-how, attrezzature e quant'altro riguarda l'organizzazione aziendale del Cliente.
- 9.3 L'Azienda si impegna a prendere ogni necessaria e/o opportuna precauzione al fine di adempiere all'obbligo di riservatezza, ivi compresa quella di portarlo a conoscenza del personale addetto all'esecuzione del Servizio e di curare che venga dal medesimo osservato, restando a tutti gli effetti responsabile per qualsiasi eventuale violazione.
- 9.4 Resta peraltro inteso che qualora i concetti, le idee, il know-how o le tecniche relative all'elaborazione dei dati sviluppati dal personale dell'Azienda nell'esecuzione del Servizio si concretino in invenzioni, scoperte o altri beni protetti da un diritto di proprietà intellettuale, essi saranno di proprietà dell'Azienda, la quale peraltro concede fin d'ora al Cliente licenza non esclusiva irrevocabile e gratuita di sfruttamento di tali invenzioni, scoperte o altri beni.

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

- 10.1 Il presente contratto non potrà essere dall'Azienda ceduto in tutto o in parte, nè subappaltato a terzi, senza il preventivo consenso scritto del Cliente, fatto salvo il subappalto ai fornitori indicati dall'Azienda in sede di proposta e/o di contratto e fatte salve le società controllate e/o collegate all'Azienda.
- 10.2 La violazione dei divieti di cui al precedente punto 10.1, ferma l'inefficacia della cessione e/o del subappalto nei confronti del Cliente, comporterà la risoluzione immediata del presente contratto ed il risarcimento dei danni che dovessero conseguire al Cliente

ART. 11 - MODIFICAZIONI

- 11.1 Il presente contratto annulla e sostituisce qualsiasi accordo, scritto o verbale, intervenuto tra le parti sul medesimo oggetto.
- 11.2 Quaisiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se redatta per iscritto e sottoscritta dalle parti.



ART. 12 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

- 12.1 Per danni subiti dal Cliente per causa dell'esecuzione del Servizio o per mancato completamento del progetto o di sue parti, l'Azienda sarà responsabile sino ad un limite pari al corrispettivo determinato al precedente Art. 6.

ART. 13 - FACOLTA' DI RECESSO

- 13.1 E' riconosciuta al Cliente la facoltà di recedere liberamente ed in qualunque momento dal presente contratto dando un preavviso di 30 giorni.
Il recesso dovrà essere comunicato per mezzo di lettera raccomandata R.R. ed avrà efficacia dalla data di ricevimento della stessa.
In caso di recesso da parte del Cliente, esercitato nei modi sopra indicati, esso sarà tenuto al pagamento dei lavori fino a quel momento eseguiti dall'Azienda e delle spese da questa sostenute, senza obbligo alcuno di corresponsione ne' di penali ne' del mancato guadagno dell'Azienda.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 14.1 Il contratto si intenderà risolto di diritto tramite semplice comunicazione scritta del Cliente inviata per lettera raccomandata RR ai sensi dell'art. 1456 codice civile., qualora l'Azienda si renda inadempiente agli obblighi di cui agli articoli 4 (Personale), 9 (Obbligo di segretezza), 10 (Divieto di cessione e di subappalto) del presente contratto.

ART. 15 - PROCEDURE CONCORSUALI

- 15.1 Nel caso di liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali cui l'Azienda dovesse essere sottoposta, il Cliente avrà la facoltà di recedere dal contratto.
- 15.2 Ai fini dell'art. 81 secondo comma Legge Fallimentare, si dà atto che il presente contratto ha natura strettamente personale in quanto la scelta dell'Azienda da parte del Cliente è stata effettuata in base alla sua affidabilità, per cui la prosecuzione del contratto viene esplicitamente esclusa.

ART. 16 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

- 16.1 Tutte le comunicazioni ed i documenti, comprese le fatture, a qualsiasi titolo inerenti la gestione ed esecuzione del presente contratto, dovranno essere indirizzate dall'Azienda specificamente a **GE.SI - GESTIONE SISTEMI INFORMATICI - Pianificazione e Controllo - st. 230 - Viale Brenta, 32 20139 MILANO**

Tutte le comunicazioni ed i documenti, a qualsiasi titolo inerenti la gestione e l'esecuzione del presente contratto, dovranno essere indirizzate dal Cliente specificamente a **HACKING TEAM S.r.l. - Via della Moscova, 13 - 20121 Milano (MI).**

Ns. Contratto N. 900035753.-

**ART. 17 - ARBITRATO**

17.1 Le Parti convengono che ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione o cessazione del presente contratto, sarà devoluta ad un Collegio composto da tre arbitri, che verranno così nominati: ciascuna parte indicherà il proprio arbitro comunicandone il nominativo all'altra parte tramite raccomandata AR.

In caso di mancata nomina di uno degli arbitri di parte nel termine di 20 giorni dalla comunicazione di nomina dell'arbitro dell'altro contraente, la parte più diligente potrà richiedere la nomina di tale arbitro al Presidente del Tribunale di Milano.

Gli arbitri così designati nomineranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

In caso di mancato accordo, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano, su istanza della parte più diligente.

17.2 L'arbitrato avrà natura rituale e gli arbitri giudicheranno secondo equità.

ART. 18 - NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DLG. 196/2003)

18.1 L'Azienda garantisce che il trattamento dei dati personali relativi agli interessati si svolga nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Dl. 196/2003).

I dati personali oggetto del trattamento da parte dell'Azienda sono custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

18.2 L'Azienda si impegna a rispettare il "Codice in materia di protezione dei dati personali" Dl. 196/03 del 30/06/2003.

18.3 In particolare, l'Azienda si impegna a non comunicare, diffondere o trasferire i dati personali di cui venisse a conoscenza o che fossero messi a disposizione dal Cliente durante l'installazione, il collaudo, lo sviluppo e la manutenzione del Prodotto e prende atto che il presente contratto l'autorizza al trattamento dei soli dati personali strettamente necessari all'espletamento del presente contratto.

18.4 L'Azienda garantisce altresì il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Dl. 196/2003, nonché l'attuazione di misure comunque idonee a ridurre al minimo i rischi di un accesso non consentito ai dati personali di cui sopra.

L'Azienda garantisce altresì il rispetto dell'obbligo di cui ai precedenti punti anche da parte dei propri dipendenti e dei collaboratori autonomi.




18.5 L'Azienda si obbliga inoltre a tenere indenne e a manlevare il Cliente da qualsiasi richiesta di risarcimento conseguente al mancato rispetto degli obblighi sopra elencati.

Milano, 20 Settembre 2006

HACKING TEAM S.r.l.

GE.SI. - Gestione Sistemi Informatici S.C.P.A.




Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 codice civile, le Parti dichiarano di aver letto attentamente e di approvare specificatamente i seguenti articoli:

- Art. 4 - Personale
- Art. 10 - Divieto di cessione e di subappalto
- Art. 11 - Modificazioni
- Art. 12 - Limitazione di responsabilità
- Art. 13 - Facoltà di recesso
- Art. 14 - Risoluzione del contratto
- Art. 15 - Procedure concorsuali
- Art. 17 - Foro esclusivo competente
- Art. 18 - Dlg. 196/2003

HACKING TEAM S.r.l.

GE.SI. - Gestione Sistemi Informatici S.C.P.A.



Se d'accordo sul contenuto del presente contratto, Vi preghiamo di darcene conferma scritta sottoscrivendo per accettazione la presente copia, anche nella parte relativa alle clausole che devono essere espressamente approvate per iscritto ex l'art.1341 codice civile, e di restituircela a stretto giro di posta.

Ns. Contratto N. 900035753.-

8



ALLEGATO TECNICO AL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA N. 900035753 DEL 20 SETTEMBRE 2006 RELATIVO A "ANALISI SICUREZZA APPLICATIVO PREVENTIVATORE FULL CASA"

Tra GESTIONE SISTEMI INFORMATICI e HACKING TEAM S.r.l.

1. Descrizione dei servizi di assistenza sistemistica

L'impegno e la durata del Servizio, necessari per la realizzazione dello stesso, vengono determinati dalle parti in

- 5 Giornate di lavoro

salvo conguaglio a consuntivo.

Tali giornate di lavoro dovranno essere prestate in un periodo compreso tra il 20/10/2006 ed il 20/11/2006.

Le parti convengono che per reciproche ragioni di opportunità tale periodo dovrà sempre avere decorrenza entro e non oltre i 5 giorni dalla data del contratto di prestazione di servizi in riferimento.

GESTIONE SISTEMI INFORMATICI si impegna a comunicare per iscritto all'Azienda, anche a mezzo telefax, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi, la data in cui è richiesta la prestazione del servizio.

2. Corrispettivo dei servizi

Il corrispettivo complessivo stimato di Euro 3.000,00 (IVA esclusa) è stato calcolato sulla base di:

Euro 600,00 al giorno per Specialista

Ns. Contratto N. 900035753.-

GE.SI
Gestione Sistemi Informatici s.c.p.a.